

N. R.G. 483/2013

Sent. n. 528/15
Dep. 08/04/2015
Pub. 09/04/2015
Cron. 1731/15
Rep. 1111/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Rosaria Savastano

Presidente

dott.ssa Luisa Poppi

giudice

dott.ssa Donata Romano

GOT relatore

ha pronunciato la seguente

SENTANZA

della causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 483/2013 promossa da

T. [REDACTED] A. [REDACTED] avv. M. [REDACTED]

Contro

T. [REDACTED] E. [REDACTED]

T. [REDACTED] A. [REDACTED]

T. [REDACTED] CA. [REDACTED] W. [REDACTED]

T. [REDACTED] D. [REDACTED]

T. [REDACTED] E. [REDACTED]

Con la chiamata

M. [REDACTED] A. [REDACTED]

P.M. intervenuto

CONCLUSIONI

GIURE.IT

Per la parte attrice come da verbale del 9/10/2014 e per la parte convenuta T [redacted]
C [redacted] e la terza chiamata B [redacted] M [redacted] come in comparse di costituzione e
risposta

Il P.M. ha chiesto l'accoglimento della domanda

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. T [redacted] A [redacted] conveniva in
giudizio avanti questo Tribunale i Sigg. T [redacted] E [redacted] T [redacted] A [redacted], T [redacted] C [redacted]
T [redacted] D [redacted] e T [redacted] E [redacted] per sentire dichiarare che T [redacted] R [redacted] era suo padre
naturale con ogni conseguenza di legge.

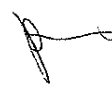
Parte attrice deduceva di aver citato in giudizio gli eredi di T [redacted] R [redacted] da poco
deceduto, in quanto da informazioni assunte riguardo all'identità del padre era
venuto a conoscenza di una sentenza pronunciata nel lontano 1956, la n. [redacted]
con la quale quest'ultimo era stato condannato per il reato di violenza sessuale
continuata ai danni della madre, T [redacted] B [redacted] allora appena quattordicenne.

La sola parte convenuta T [redacted] C [redacted] si costituiva tempestivamente, chiedendo nel
merito il rigetto della domanda ed eccependo in via pregiudiziale la propria carenza
di legittimazione passiva per non essere allo stato erede del presunto padre
dell'attore, esistendo testamento pubblico redatto da quest'ultimo, con il quale egli
aveva nominato erede M [redacted] F [redacted]

Gli altri convenuti non si costituivano e quindi sono da considerare contumaci.

Quindi alla prima udienza di comparizione l'attore chiedeva di essere autorizzato a
chiamare in causa M [redacted] B [redacted] ai sensi dell'art. 183 V comma c.p.c., atteso che
egli al momento dell'instaurazione del giudizio non poteva essere a conoscenza
dell'esistenza del testamento, posto che esso era stato trasmesso alla cancelleria del
Tribunale solo successivamente a tale data; produceva relativa certificazione
rilasciata dall'ufficio competente.

SECRET



L'attore veniva autorizzato.

Il testamento pubblico di T. [redacted] del [redacted] deceduto in data [redacted] veniva pubblicato dal Notaio il [redacted] e depositato nella Cancelleria del Tribunale il 27/2/2013 con n. [redacted] Reg. Testamenti, ossia successivamente alle notifiche dell'atto introduttivo avvenute nel gennaio 2013 e all'iscrizione a ruolo della presente causa avvenuta in data 23/1/2013.

L'attore evocava in giudizio M. [redacted] B. [redacted] la quale si costituiva eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità della chiamata ed asserendo che l'interesse dell'attore ad adire in giudizio il terzo esisteva fin dal momento dell'instaurazione della causa, trattandosi nel caso in esame di testamento pubblico e quindi, per sua natura, conoscibile.

Nel merito la terza chiamata Maffei chiedeva il rigetto della domanda, ritenendo che la paternità di T. [redacted] A. [redacted] non potesse dirsi facilmente presumibile, stante la comprovata condotta della madre la quale, all'epoca del concepimento dell'attore, aveva intrattenuto rapporti con una pluralità di uomini, così come emergeva dall'esito del procedimento penale; chiedeva la integrale compensazione delle spese in ragione del dubbio esito della domanda.

Nel prosieguo veniva conferito incarico al CTU, dott. [redacted] l'accertamento del rapporto di filiazione tra l'attore e T. [redacted] I. [redacted]

All'esito delle indagini tecniche l'attore concludeva chiedendo la dichiarazione che T. [redacted] R. [redacted] era padre naturale di T. [redacted] A. [redacted] con le conseguenze di legge, mentre le convenute costituite T. [redacted] C. [redacted] e M. [redacted] B. [redacted] insistevano per l'accoglimento delle eccezioni preliminari di carenza di legittimazione passiva e inammissibilità della chiamata del terzo nonché per il rigetto della domanda svolta, con integrale compensazione delle spese in caso di accoglimento della domanda del'attore.

La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Quanto all'eccezione di "carenza di legittimazione passiva" sollevata dalla convenuta T. [REDACTED] si osserva che l'attore T. [REDACTED] A. [REDACTED] al momento dell'instaurazione del presente giudizio, ha citato correttamente gli eredi legittimi del presunto padre T. [REDACTED] R. [REDACTED] posto che, alla data di notificazione della citazione, il notaio che aveva ricevuto il testamento di quest'ultimo non aveva ancora depositato presso la cancelleria di questo Tribunale il verbale di apertura del suddetto testamento.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della terza chiamata M. [REDACTED] B. [REDACTED] il testamento, anche se pubblico ex art. 603 c.c., prima della morte del testatore viene mantenuto segreto e, quindi, non viene trascritto nei pubblici registri.

Solo una volta aperta la successione è necessario che ne venga divulgato il contenuto per dar modo a ogni interessato di venirne a conoscenza. Per i testamenti pubblici è sufficiente la comunicazione al Tribunale (art. 622 c.c.), oltre che a coloro che sono stati designati eredi o legatari se il notaio ne conosca il domicilio o la residenza (art. 623 c.c.).

Nel caso in esame, dunque, al momento della notifica l'attore non poteva conoscere l'esistenza dell'erede testamentario, atteso che la comunicazione alla Cancelleria è avvenuta solo in data successiva.

Quanto all'eccezione di inammissibilità della sua chiamata sollevata da M. [REDACTED] B. [REDACTED] si osserva innanzi tutto che, pur eccependo formalmente la carenza di presupposti per la chiamata in giudizio, ella si è difesa nel merito, partecipando a tutte le fasi del procedimento, comprese quelle tendenti ad acquisire la prova dell'asserito rapporto di filiazione, di cui ha discusso i risultati.

GIURE.IT



La M [redacted] a dunque accettato il contraddittorio, assumendo a pieno titolo la qualità di parte.

Si deve peraltro ritenere che legittimamente il giudice, a fronte dell'accertata esistenza di un erede testamentario, abbia esteso il contraddittorio a quest'ultimo in ossequio all'interesse superiore della giustizia nonché alle esigenze di attuare l'economia dei giudizi ed evitare i rischi di giudicati contraddittori (arg. Cass. 707/2004).

L'eccezione deve dunque essere respinta.

Il CTU ha proceduto all'esame di campioni biologici prelevati dall'attore T [redacted] A [redacted] e dal defunto T [redacted] R [redacted] prelievi effettuati per quest'ultimo in data 2/1/2013 presso l'Obitorio di Coviolo su disposizione cautelare del Tribunale di Reggio Emilia, conservati e custoditi presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Il CTU nella relazione finale in base ai risultati ottenuti afferma nelle conclusioni che: *"Dal confronto diretto tra il profilo genetico di T [redacted] R [redacted] quello di T [redacted] A [redacted] è emersa una piena compatibilità genetica. Dal calcolo biostatistico effettuato emergono indicazioni decisive a favore dell'ipotesi di paternità (probabilità di paternità = 99,9999%)*

L'ulteriore analisi dei polimorfismi del cromosoma Y, effettuata sui medesimi campioni, ha permesso di verificare che i due soggetti presentano il medesimo assetto genetico del cromosoma Y.

In base a tali risultati analitici è possibile affermare che T [redacted] R [redacted] è il padre biologico di T [redacted] A [redacted]

GIURATI

[Handwritten signature]

I risultati della consulenza consentono di affermare l'esistenza del rapporto di filiazione fra l'attore T [redacted] e il defunto T [redacted] R [redacted] conseguentemente la domanda svolta dal primo deve essere accolta.

Quanto alle spese si ritiene che quelle relative alla consulenza tecnica nella misura liquidata in corso di causa debbano fare carico alla soccombente terza chiamata come pure le spese legali del giudizio, liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per compensare le spese processuali nel rapporto tra l'attore e la convenuta T [redacted] C [redacted] atteso che questa è stata evocata in giudizio quale erede legittima, allorquando non era ancora nota l'esistenza di un erede testamentario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione collegiale

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede

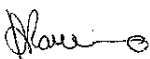
- **DICHIARA** che T [redacted] A [redacted] nato a [redacted] figlio di T [redacted] R [redacted] nato a S [redacted] vi deceduto il [redacted]
- **ORDINA** all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di [redacted] (Reggio Emilia) di procedere alla annotazione della presente sentenza ed agli adempimenti di legge.

- **CONDANNA** M [redacted] B [redacted] a rifondere le spese del presente giudizio all'attore che liquida in € 3.500 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e le spese di CTU nella misura liquidata in corso di causa.

Compensa integralmente le spese di giudizio nel rapporto processuale tra la convenuta T [redacted] e l'attore. Reggio Emilia, 19/2/2015

Il Got est.

Donata Romano



Il Presidente

Rosaria Savastano

